



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009

Eventuali osservazioni possono essere trasmesse entro il 26 novembre 2012 a: Banca d'Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Divisione Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, via Milano 60/g – 00184 ROMA. Nel caso in cui si disponga di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o di firma digitale le osservazioni potranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo smp@pec.bancaditalia.it; ove si utilizzi tale modalità il documento contenente le osservazioni dovrà essere inviato come allegato al messaggio.

Ottobre 2012

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 al fine di creare l'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») volta a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali

Visto il Regolamento CE 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001

Visto l'art. 146 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385

Visto l'art. 10 del Regolamento 260/2012, che rimette alle autorità competenti designate dagli Stati membri il compito di assicurare il rispetto del medesimo Regolamento

Vista la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 260/2012

Visto l'art. 5, comma 1, del Regolamento 260/2012, ai sensi del quale i prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di addebito diretto e di bonifico nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento

Visto l'art. 6 del Regolamento 260/2012, che fissa i termini entro i quali le operazioni di bonifico e di addebito diretto devono essere effettuate nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento

Visto l'art. 16, comma 3, del Regolamento 260/2012, ai sensi del quale gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o a alcuni dei requisiti di cui all'art. 6, fino al 1° febbraio 2016, per le operazioni di bonifico e addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico e di addebito diretto

Visto l'art. 16, comma 5, del Regolamento 260/2012, ai sensi del quale, in deroga all'art. 6, commi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di derogare fino al 1° febbraio 2016 al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica ISO 20022 XML per gli utilizzatori di servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata

Considerata l'opportunità di minimizzare gli impatti per gli utenti dell'adeguamento di procedure di pagamento nazionali che presentano caratteristiche specifiche e che hanno una quota di mercato cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale del servizio di pagamento corrispondente

Considerato che il Regolamento 260/2012 definisce: a) il "bonifico" come il servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento eseguita a partire da un conto di pagamento del pagatore; b) il "pagatore" come la persona fisica o giuridica che autorizza un'operazione di pagamento sia a valere su un proprio conto di pagamento sia in assenza di esso; c) l'"operazione di pagamento" come l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento

Considerato che, stanti le definizioni del Regolamento 260/2012 relative alla nozione di "bonifico", "pagatore" e "operazione di pagamento", il Regolamento medesimo deve ritenersi applicabile anche alle operazioni di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale e che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a partire da conti, anche transitori, riferibili al pagatore

Considerata l'opportunità di consentire agli utilizzatori di servizi di pagamento che trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata di disporre di un tempo adeguato per adattare le proprie procedure di pagamento ai requisiti previsti dal Regolamento 260/2012

Considerato che il requisito di cui al punto 1, lett. b), dell'allegato tecnico all'art. 5 del Regolamento 260/2012 – che prevede l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di conformare la messaggistica relativa a operazioni di bonifico o addebito diretto allo standard ISO 20022 XML – non è necessariamente applicabile alle operazioni disposte tra sportelli dello stesso prestatore di servizi di pagamento (c.d. "pagamenti interni")

Considerata l'opportunità di assicurare la certezza del quadro normativo di riferimento anche in relazione a specifiche tematiche applicative in modo da assicurare il rispetto del termine ultimo del 1° febbraio 2014 per la migrazione dei servizi di bonifico e addebito diretto nazionali agli standard fissati dal Regolamento 260/2012

Considerata l'opportunità di promuovere la razionalizzazione complessiva dei servizi di incasso e pagamento, anche non compresi nell'ambito applicativo del Regolamento 260/2012, al fine di facilitare lo sviluppo di modalità elettroniche di pagamento nonché perseguire la maggiore uniformità possibile degli schemi nazionali agli standard SEPA

Considerata l'importanza di assicurare che la migrazione dei servizi di bonifico e addebito diretto nazionali agli standard fissati dal Regolamento 260/2012 avvenga in modo sicuro, efficiente e il più possibile semplice anche in considerazione degli interessi dei consumatori, delle imprese e degli enti della Pubblica Amministrazione in qualità di utilizzatori dei servizi di bonifico e addebito diretto

EMANA
il seguente provvedimento

Art. 1
(Definizioni)

Nel presente provvedimento si intende per:

- a) *addebito diretto*: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;
- b) *BIC*: Business Identifier Code – codice identificativo d'azienda che individua, senza ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione;
- c) *bollettino bancario*: bollettino precompilato inviato dal creditore al debitore utilizzato da quest'ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto di pagamento;
- d) *bollettino di conto corrente postale*: bollettino precompilato dal creditore - o da compilare a cura del debitore - con cui il debitore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal creditore presso Poste Italiane S.p.A.;
- e) *bonifico*: un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario eseguito a partire da un conto di pagamento riferibile al pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento riferibile al pagatore, sulla base di un'istruzione data dal pagatore;
- f) *bonifico per cassa*: operazione di bonifico in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale;
- g) *circuito postale*: insieme di regole, procedure e infrastrutture che consentono l'effettuazione di operazioni di pagamento tra un ordinante e un beneficiario nell'ambito esclusivo della rete di Poste Italiane S.p.A.;

- h) *consumatore*: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
- i) *CSM*: Clearing and settlement mechanism, infrastruttura che consente ai partecipanti di compensare e regolare pagamenti conformi agli standard del Regolamento 260/2012;
- j) *IBAN*: International bank account number - numero identificativo internazionale di un conto di pagamento che individua senza ambiguità un unico conto di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;
- k) *MAV*: ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al debitore che può effettuare il pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'operazione di pagamento è gestita da un'apposita procedura interbancaria;
- l) *microimpresa*: un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;
- m) *pagamenti interni*: operazioni di bonifico e di addebito diretto disposte, per conto o a favore di uno o più utilizzatori finali, tra sportelli dello stesso prestatore di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento appartenenti al medesimo gruppo;
- n) *prestatore di servizi di pagamento*: uno dei seguenti organismi che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, uffici postali, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- o) *procedura interbancaria BON*: procedura interbancaria per lo scambio via Rete Nazionale Interbancaria di informazioni contabili relative a bonifici nazionali;
- p) *procedura interbancaria RID*: procedura interbancaria per la trasmissione via Rete Nazionale Interbancaria delle informazioni relative ad addebiti diretti preautorizzati nazionali;
- q) *RAV* (Riscossione Mediante Avviso): ordine di incasso basato su avviso inviato al debitore per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di concessionari incaricati della riscossione medesima; l'operazione di pagamento è gestita da un'apposita procedura interbancaria;
- r) *Ri.Ba.* (Ricevuta bancaria): ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura

interbancaria su Rete nazionale interbancaria, alla banca del debitore la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore;

- s) *RID finanziario*: variante operativa della procedura interbancaria RID dedicata alle operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento;
- t) *servizi opzionali aggiuntivi*: servizi ad adesione facoltativa aggiuntivi rispetto a quelli di bonifico e addebito diretto;
- u) *utilizzatore di servizi di pagamento*: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o entrambi.

Art. 2

(Ambito applicativo)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento 260/2012 sono soggetti all'obbligo di migrazione di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento i bonifici eseguiti attraverso la procedura interbancaria BON nonché quelli comunque conformi alla definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. e).
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento 260/2012 sono soggetti all'obbligo di migrazione di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento gli addebiti diretti eseguiti attraverso la procedura interbancaria RID, quelli gestiti nell'ambito del circuito postale nonché quelli comunque conformi alla definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett a).
3. I pagamenti interni costituiscono bonifici o addebiti diretti ai sensi dell'art. 6, rispettivamente, commi 1 e 2, del Regolamento 260/2012, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 3.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 3, i bonifici per cassa costituiscono bonifici ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento 260/2012.
5. Non sono soggetti all'obbligo di migrazione di cui all'art. 5 del Regolamento 260/2012 i bollettini bancari, i bollettini di conto corrente postale, i MAV, i RAV, le Ri.Ba. nonché i servizi diversi da quelli previsti dai precedenti commi del presente articolo.

Art. 3

(Pagamenti interni)

1. I pagamenti interni possono essere eseguiti con modalità anche alternative a quelle previste dal punto 1, lett. b), dell'allegato all'art. 5 del Regolamento 260/2012, che

richiama lo standard ISO 20022 XML per la messaggistica relativa a operazioni di bonifico o addebito diretto.

2. Il comma 1 non trova applicazione ove i pagamenti interni siano effettuati attraverso un sistema di pagamento terzo rispetto al: a) singolo prestatore di servizi di pagamento ovvero b) medesimo gruppo di appartenenza dei prestatori di pagamento coinvolti nell'esecuzione dell'operazione.

Art. 4 (*Deroghe*)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento 260/2012, fino al 1° febbraio 2016 i RID finanziari sono esclusi dall'applicazione dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del Regolamento 260/2012, agli utilizzatori di servizi di pagamento che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata fino al 1° febbraio 2016 non si applica l'obbligo di utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'allegato all'articolo 5 del medesimo Regolamento, che richiama lo standard ISO 20022 XML. I prestatori di servizi di pagamento soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del suddetto Regolamento se un utilizzatore di servizi di pagamento diverso da un consumatore o una microimpresa richiede tale servizio.

Art. 5 (*Raggiungibilità*)

Ai fini del rispetto degli obblighi di raggiungibilità di cui all'art. 3 del Regolamento 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento aderiscono, direttamente o indirettamente, a un CSM in grado di trattare operazioni di bonifico e addebito diretto conformi ai requisiti previsti dal medesimo Regolamento.

Art. 6 (*Comunicazioni*)

1. Ferma restando la validità dei mandati di cui all'art. 7 del Regolamento 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento - ai sensi dell'art. 126-sexies del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385 - entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla propria clientela le variazioni delle condizioni contrattuali connesse con

l'esecuzione degli addebiti diretti in conformità con i requisiti del medesimo Regolamento.

2. I prestatori di servizi di pagamento - ai sensi dell'art. 126-sexies del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385 - propongono ove necessario alla propria clientela le variazioni delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione dei bonifici in conformità con i requisiti del Regolamento 260/2012.
3. Il beneficiario di servizi di addebito diretto nazionali informa il pagatore, dopo il 15 maggio 2013, dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto conforme a quanto previsto dal Regolamento 260/2012 con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 1° dicembre 2013.
4. I prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono conservati mandati relativi a servizi di addebito diretto nazionali forniscono ai beneficiari degli addebiti medesimi le informazioni relative ai suddetti mandati al fine di consentire ai beneficiari di effettuare correttamente le operazioni di addebito diretto conformi a quanto previsto dal Regolamento 260/2012.

Art. 7

(Conservazione dei mandati dell'addebito diretto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5, comma 3, lett. a), punto ii), del Regolamento 260/2012, la conservazione dei mandati conferiti dal pagatore nell'ambito di un servizio di addebito diretto da parte del beneficiario o di un terzo non costituisce servizio di pagamento.

Art. 8

(BIC)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del Regolamento 260/2012, i prestatori di servizi di pagamento adottano procedure idonee a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del divieto di richiedere agli utilizzatori di servizi di pagamento - dopo il 1° febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1° febbraio 2016 per quelle transfrontaliere - di indicare il BIC del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

2. I gestori di archivi volti a consentire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comunicano alla Banca d'Italia le caratteristiche di funzionamento del servizio offerto avendo riguardo ai relativi profili di affidabilità, tempestività, efficienza e completezza informativa.

Art. 9

(Servizi opzionali aggiuntivi)

I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, definiscono e rendono disponibili servizi opzionali aggiuntivi in grado di garantire che i livelli di servizio dei bonifici e degli addebiti diretti previsti dal Regolamento 260/2012 siano almeno pari a quello dei corrispondenti servizi nazionali.

Art. 10

(Piani di migrazione)

1. I prestatori di servizi di pagamento adottano misure organizzative e definiscono piani di migrazione, approvati dai vertici aziendali, volti a garantire la correttezza del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi gestite ai requisiti previsti dal Regolamento 260/2012.
2. Successivamente alla data del 1° febbraio 2014, i prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, individuano possibili linee di razionalizzazione dei servizi di incasso e pagamento da essi offerti non compresi nell'ambito applicativo del Regolamento 260/2012.

Art. 11

(Entrata in vigore)

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,